

# REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

# IL TRIBUNALE DI ROMA I SEZIONE CIVILE

così composto:

dott.ssa Marta Ienzi PRESIDENTE

dott.ssa Cristina Cambi GIUDICE

dott.ssa Valeria Chirico GIUDICE REL. EST.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

### SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 39559 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2017 e vertente

#### TRA

rappresentata e difesa dall'Avv. SALVATORE FACHILE per procura in atti

**ATTRICE** 

E

#### **COMUNE DI ROMA**

rappresentato e difeso dall'Avv. Pier Ludovico Patriarca per procura in atti

**CONVENUTO** 

## MINISTERO DELL'INTERNO

#### CONVENUTO CONTUMACE

con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana

#### IN FATTO ED IN DIRITTO

ha chiesto all'adito Tribunale, previo annullamento del provvedimento con cui il comune di Roma le aveva negato il riconoscimento della cittadinanza italiana, accertata la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 4 comma 2 l. 91/92, di riconoscerle la cittadinanza italiana ai sensi del citato articolo e per l'effetto di ordinare al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e alle annotazioni di legge nei registri dello stato civile.

Ha dedotto all'uopo l'attrice: di essere nata a Roma i ; che in data 19.11.2009 la madre aveva delegato la sorella ad allevare la figlia minore; che con decreto del Tribunale per i Minorenni di Roma del 19.9.2010 ella era stata formalmente affidata alla zia; che era stata sottoposta fin dall'infanzia alle vaccinazioni, come da scheda vaccinale; che nel 2008 aveva concluso il primo ciclo scolastico obbligatorio presso la scuola elementare "Chico Mendez" come da attestato di ammissione al successivo grado di istruzione obbligatoria; che dal 2008 aveva frequentato la scuola secondaria di primo grado statale presso l'istituto "l'I.C. Nuovo Ponte di Nona", conseguendo il diploma nel 2011, come da schede di valutazione in atti; che al termine della sua formazione scolastica aveva frequentato un corso per cameriera e un corso per operatori del settore agroalimentare; che aveva svolto attività lavorativa prima prestando servizio presso una mensa e poi svolgendo due tirocini formativi, il primo come aiuto cuoca ed operatrice di sala presso un ristorante ed il secondo come commessa in una profumeria; che pertanto non aveva mai lasciato il territorio nazionale; che prima del compimento del diciannovesimo anno, in data 24.12.2015 aveva presentato istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana al comune di Roma; che, raggiunta la maggiore età e recatasi a richiedere la iscrizione anagrafica al comune di Roma, non aveva potuto procedere per mancanza di un valido documento di identità; che nonostante, in data

15.5.2015, avesse ottenuto l'autenticazione della propria fotografia a mezzo due testimoni, il comune si era rifiutato di procedere al rilascio della carta d'identità e all'iscrizione anagrafica, rifiutatale anche dopo aver ottenuto un valido permesso di soggiorno; che in data 27.1.2016 il comune di Roma le aveva comunicato il rigetto della richiesta di rendere la dichiarazione di acquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 4 co 2 l. 91/92, , in quanto non residente nel territorio comunale e priva sia di regolare permesso di soggiorno sia di un valido documento di riconoscimento; che ella era attualmente regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato in quanto titolare di permesso di soggiorno per motivi umanitari, rilasciatole il 22.12.16 alla scadenza del precedente; che, ai sensi del dl 69/2013 convertito nella legge 98/2013, che ha superato la nozione formalistica del regolamento di attuazione del DPR 572/93, ai fini della dimostrazione del requisito della residenza legale ininterrotta, non sono opponibili al richiedente eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori (quali iscrizioni anagrafiche tardive o mai effettuate dai genitori) ed il possesso di tale requisito è dimostrabile con ogni possibile documentazione idonea, essendo la residenza una situazione di fatto (quale sede principale degli affari ed interessi di una persona) prima che di diritto.

All'esito della notifica della citazione al Comune di Roma, in persona del Sindaco pt, al Ministero dell'Interno e al PM, si è costituito in giudizio solo il Comune di Roma, chiedendo, in via preliminare, di dichiarare il proprio difetto di legittimazione passiva, deducendo che, ai sensi dell'art. 7 della l. 91/92, la competenza a decidere in merito alle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana spetta al Ministero dell'Interno, essendo il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, competente alla mera ricezione delle istanze. In subordine il Comune ha chiesto di rigettare l'avversa domanda, stante la omessa presentazione da parte della sia di un valido documento di identità che del permesso di soggiorno.

Dichiarata la contumacia del Ministero dell'Interno, assegnati i termini di cui all'art. 183 co 6 cpc, in assenza di istanze istruttorie, la causa è stata rimessa alla decisione del Collegio con i termini di cui all'art. 190 cpc. Con ordinanza collegiale in data 14.5.2021 il Tribunale, ritenuto necessario, alla luce della documentazione in atti, acquisire chiarimenti dalla in merito alla sua permanenza in Italia in taluni intervalli temporali, ha disposto l'interrogatorio libero dell'attrice, rimettendo all'uopo la causa sul ruolo innanzi al GI per tale incombente. Disposto rinvio per la rappresentata impossibilità a comparire dell'attrice, con istanza del 9.9.2021 il difensore della stessa ha chiesto di essere rimesso in termini per il deposito di documentazione relativa ai dati dei censimenti effettuati nel campo nomadi di via di Salone 323 negli anni 2009-2014. All'udienza del 21.9.2021, il GI, rilevata l'assenza di opposizione in merito alle ulteriori acquisizioni documentali di cui all'istanza di rimessione in termini ed avendo l'istante rappresentato comunque l'impossibilità di poter avere accesso ai documenti antecedentemente, ne ha ammesso il deposito unitamente al certificato di stato di famiglia del 18.11.2019, di formazione successiva ai termini di cui all'art. 183 co 6 n 2 cpc ed ha dichiarato l'inammissibilità dell'acquisizione della dichiarazione "pro veritate" della zia della attrice attestante la convivenza con la stessa sino ai sei anni, trattandosi di una dichiarazione testimoniale, da rendersi solo nelle forme, scritte o orali, disciplinate dal codice di rito. Quindi, avendo il difensore dell'attrice rappresentato la antecedente irreperibilità di fatto della teste per la peculiarità del luogo di domiciliazione (campo nomadi), il GI ha ammesso la richiesta escussione della predetta in merito alla convivenza in Italia con la attrice dalla nascita, considerata l'assenza di interesse all'eccezione di tardività da parte del convenuto dichiaratosi, in via preliminare, privo di legittimazione passiva e considerato che il peculiare stile di vita dei nomadi rendeva verosimile la rappresentata difficoltà di reperimento in concreto della teste.

All'esito la causa è stata definitivamente rimessa al Collegio in camera di consiglio, con i termini di cui all'art. 190 cpc, richiesti dal Comune convenuto.

Tanto premesso, va preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Comune di Roma, atteso che competente a decidere in merito al riconoscimento della cittadinanza è, ai sensi dell'art. 7191/1992, il Ministero dell'Interno, mentre il Sindaco del Comune di Roma, nel rigettare, mediante un funzionario delegato, la domanda dell'attrice, ha agito quale Ufficiale dello Stato civile, ossia quale Ufficiale del Governo e pertanto quale articolazione periferica del suddetto Ministero.

Ciò posto, secondo l'art. 4 comma 2 della legge n. 91/1992, lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzione fino al raggiungimento della maggiore età, diviene cittadino italiano se dichiara di voler acquistare la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data. L'art. 1 co. 2 DPR 572/93 precisa che "ai fini dell'acquisto della cittadinanza italiana: a) si considera legalmente residente nel territorio dello Stato chi vi risiede avendo soddisfatto le condizioni e gli adempimenti previsti dalle norme in materia d'ingresso e di soggiorno degli stranieri in Italia e da quelle in materia d'iscrizione anagrafica". L'art. 33 comma I del decreto-legge n. 69 del 21.06.2013, convertito nella legge n.98 del 2013, ha previsto però che "... Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea documentazione.".

A tal proposito, la Suprema Corte (Cass. civ. 12380/17) ha condivisibilmente rilevato che la condizione dettata dal citato art. 4 "relativa alla residenza in Italia fino al raggiungimento del diciottesimo anno di età, deve essere interpretata, coerentemente con quanto ritenuto dalla dottrina pressoché unanime, con specifico riferimento all'avverbio "legalmente" come permanenza in Italia non clandestina ovvero in violazione delle norme

che regolano l'ingresso, la circolazione e il soggiorno dei cittadini stranieri. L'affacciarsi del fenomeno della migrazione al momento dell'entrata in vigore della legge sulla cittadinanza ha dettato l'esigenza di qualificare come "legale" la condizione costituita dall'ininterrotta residenza, utilizzando un termine del tutto eterogeneo rispetto alla qualificazione normativa della residenza desumibile dall'art. 43 del codice civile o dalle norme processuali sulle notificazioni degli atti. Secondo l'art. 43 la residenza è il luogo della dimora abituale. Ugualmente, la definizione giuridica di residenza, mutuabile dalle disposizioni processuali sulla notificazione degli atti giudiziari, (artt. 138 e ss. del codice di rito) si fonda sul criterio dell'effettività, da ritenersi prevalente ove provata, sulla residenza anagrafica. (Cass.2814 del 2000; 5726 del 2002). ..... L'incidenza quantitativa del fenomeno dell'errore, a danno dei requisiti dell'acquisto della cittadinanza da parte del minore nato da genitori stranieri e residente in Italia dalla nascita, si è rivelata così frequente da richiedere l'intervento del legislatore...", che ha espressamente previsto la inimputabilità all'interessato di eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione e la possibilità di dimostrare con ogni idonea documentazione l'ininterrotta permanenza sul territorio nazionale.

Nel caso di specie il tardivo conseguimento del permesso di soggiorno da parte dell'attrice, ottenuto solo il 22.12.2016, e la sua omessa iscrizione anagrafica, imputabili ai genitori e alla zia a cui è stata affidata dal Tribunale per i Minorenni (vedi decreto del 10.9.2019 in atti), non possono pertanto ritenersi ostativi al riconoscimento della cittadinanza.

Premesso che nel presente giudizio, stante la contumacia del soggetto legittimato passivo rispetto alla domanda attorea, non è evidentemente applicabile il principio di non contestazione, incombendo, perciò, sull'attrice l'onere di provare la sussistenza dei presupposti per l'acquisto della cittadinanza ex art. 4 comma 2 della legge 91/92 e segnatamente quello della sua ininterrotta permanenza sul territorio

nazionale dalla nascita al diciottesimo anno d'età, tale prova deve, allo stato, ritenersi raggiunta.

Infatti, risulta essere nata a Roma il , come da certificato di nascita in atti e, in sede di interrogatorio libero ha dichiarato di vivere nel campo nomadi di via Salone e di essersi talvolta dalla nascita con la zia recata a trovare la madre e i fratelli a Bari. A riscontro di ciò risulta che: nel 2002 le sono state somministrate le prime vaccinazioni come da scheda vaccinale in atti; ha frequentato le scuole elementari in Roma, il primo anno presso l'istituto F. Santi e gli anni successivi presso l'istituto Chico Mendez (vedi documenti di valutazione ed attestati per gli anni scolastici 2003/04, 2004/05, 2005/06, 2006/07, 2007/08 allegati ai fascicoli di parte); ha frequentato a Roma la scuola secondaria di primo grado statale presso l'istituto "I.C. Nuovo Ponte di Nona" (vedi certificati scolastici relativi agli anni scolastici 2008/09 e 2010/11 allegati ai fascicoli di parte); è stata affidata alla zia con decreto del Tribunale per i Minorenni, che ha così definito il procedimento di VG iscritto nel 2009, a sostanziale ratifica dell'affidamento di fatto alla zia (regolarmente soggiornante sul territorio azionale sin dal 1992, come da relazione della Cooperativa Sociale Onlus prot. n. 206/2015 allegata al fascicolo del Comune) già avvenuto in virtù di delega della madre del 19.11.2009, a riprova della presenza dell'attrice nel territorio dello Stato anche nell'anno scolastico 2009/2010 per il quale non c'è certificazione scolastica; nel 2011 e nel 2012 le sono state somministrate ulteriori vaccinazioni, come da scheda vaccinale storica in atti; la sua presenza nel campo Nomadi di via Salone è stata rilevata in occasione dei censimenti dal 2009 (essendo stata attestata l'assenza negli archivi di dati per gli anni precedenti) sino al 2014, come da rilevazioni acquisite all'esito della rimessione in istruttoria della causa; la Cooperativa sociale onlus Ermes, incaricata dal comune di Roma di realizzare il progetto di gestione dell'insediamento attrezzato di via Salone 232, ha attestato che l'attrice è conosciuta e seguita dagli operatori sin dall'età neonatale (vedi relazione depositata dal Comune di Roma prot. n. 206/2015), confermandone pertanto la presenza sul territorio nazionale anche nel periodo immediatamente successivo alla nascita sino alle prime vaccinazioni somministratele nel 2002. Ad ulteriore riscontro di tale presenza in tale periodo, dallo stato di famiglia della madre dell'attrice

come identificata nell'attestazione dell'Ambasciata di Bosnia in data 13.11.2016), rilasciato il 18.11.2019, emerge che , tra il 1999 ed il 2002, ha avuto a Roma altri quattro figli, sicchè è da escludere che la minore peraltro priva di documenti validi per l'espatrio, possa essersi allontanata in quel lasso di tempo dal territorio nazionale.

Infine, la ininterrotta permanenza in Italia dell'attrice, già risultante dalla suddetta documentazione, è stata confermata anche dalla zia , la quale ha dichiarato che la nipote è vissuta con lei dalla nascita presso il campo nomadi di via Salone.

Pertanto, previo annullamento del provvedimento emesso dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma in data 27.1.2016, va dichiarato l'acquisto della cittadinanza italiana, ex art. 4 comma 21. 91/92, da parte di !

Stante la peculiarità della fattispecie e la sostanziale non opposizione del Ministero dell'Interno e considerato che il Comune di Roma, pur eccependo il proprio difetto di legittimazione, ha svolto infondate difese nel merito, va disposta la compensazione delle spese di lite.

#### P.Q.M.

definitivamente pronunciando, così provvede:

dichiara il difetto di legittimazione passiva del Comune di Roma;

previo annullamento del provvedimento emesso dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma in data 27.1.2016, dichiara l'acquisto della cittadinanza italiana, ex art. 4 comma 21.91/92, da parte di , nata a Roma il

ordina al Ministero dell'Interno e, per esso, all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile;

spese compensate

Roma, 18.10.2022

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Dott.ssa Valeria Chirico

dott.ssa Marta Ienzi